



# Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato

## A.C. 4376 N.T.

Dossier n° 320 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
21 novembre 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4376 N.T.
Titolo:	Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	in corso d'esame in sede referente

La proposta di legge, nel testo elaborato dalla Commissione Giustizia:

- modifica l'art. 438 del codice di procedura penale per **escludere l'applicabilità del rito abbreviato nei procedimenti penali per i delitti puniti con l'ergastolo**;
- modifica **il procedimento del rito abbreviato** per i delitti di competenza della corte di assise;
- limita in favore di alcune circostanze aggravanti il **bilanciamento con le circostanze** attenuanti nei delitti contro la persona.

Si ricorda che **il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.)** è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento **può essere definito allo stato degli atti in udienza preliminare**, attribuendo valore probatorio agli atti delle indagini preliminari, così costituendo un'eccezione al principio del contraddittorio dibattimentale nel momento della formazione della prova.

Presupposti di questo rito sono: la richiesta di rinvio a giudizio, la fissazione dell'udienza preliminare, la richiesta dell'imputato (non è più necessario il consenso del P.M.) e la possibile definizione del processo allo stato degli atti, salva la necessità di ulteriore attività di acquisizione probatoria.

In caso di condanna, **la pena è diminuita di un terzo**. La pena dell'ergastolo è sostituita da quella della **reclusione per 30 anni**; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'**ergastolo**.

Per quanto riguarda, infine, il regime delle **impugnazioni**, ferma l'assoggettabilità della sentenza di condanna o di assoluzione al ricorso per cassazione, si esclude l'appellabilità da parte del P.M. e dell'imputato delle sentenze di proscioglimento, nonché, da parte del P.M., delle sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Sul punto è però intervenuta la **Corte costituzionale** che, con la sentenza n. 320 del 2007, ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione (introdotta dalla c.d. Legge Pecorella, n. 46/2006) nella parte in cui esclude che il PM possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato.

**Attualmente, non vi sono reati per i quali è precluso l'accesso al rito abbreviato.**

Si ricorda che la recente [legge n. 103 del 2017](#) è intervenuta anche sulla disciplina procedurale del giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.) prevedendo che:

- se l'imputato avanza la richiesta subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo il decorso dell'eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale caso l'imputato può revocare la richiesta di rito abbreviato (comma 4);
- quando la richiesta sia subordinata ad integrazione probatoria, poi negata dal giudice, l'imputato può chiedere ugualmente il rito abbreviato oppure il patteggiamento;
- la richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute), la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice (nuovo comma 6-bis).

La riforma modifica, poi, l'art. 442 c.p.p. stabilendo che, solo se il rito abbreviato riguarda un delitto, la diminuzione della pena è confermata in un terzo; se, invece, si tratta di contravvenzione, la pena è ridotta della metà.

La proposta riprende in parte i contenuti della p.d.l. [AS. 2567](#) (*Lussana e altri*), approvata dalla Camera dei deputati nel corso della XVI legislatura e in parte quelli della p.d.l. [AS. 2032](#) (*Molteni e altri*), approvata dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2015 e poi assorbita al Senato dall'approvazione della riforma del processo

penale (legge n. 103 del 2017).

## Contenuto

La proposta di legge si compone di 6 articoli.

Gli **articoli 1 e 2 modificano l'art. 438 c.p.p.** disponendo che:

- è **escluso il giudizio abbreviato** quando si procede per **delitti** per i quali la legge prevede la pena dell'**ergastolo** (nuovo comma 1-bis);

Escluso il rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo

Si ricorda che in base all'art. 4 del codice di procedura penale, per determinare la competenza si ha riguardo alla **pena stabilita dalla legge per ciascun reato** consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze **aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa** da quella ordinaria del reato.

Dall'applicazione di questa regola si ricava che il rito abbreviato sarà escluso per i seguenti delitti previsti dal codice penale:

- art. 242 c.p., Cittadino che porta le armi contro lo Stato;
- art. 243, II comma, c.p., Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra (aggravato);
- art. 244 c.p., Atti ostili verso uno Stato estero (aggravato);
- art. 247 c.p., Favoreggiamento bellico (aggravato);
- art. 253, II comma, Distruzione o sabotaggio di opere militari;
- art. 255, II comma, Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato (aggravato);
- art. 256, IV comma, c.p., Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (aggravato);
- art. 257, II comma, c., Spionaggio politico o militare (aggravato);
- art. 258, II comma, c.p., Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione (aggravato)
- art. 261, III comma, c.p., Rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio;
- art. 262, III comma, c.p., Rivelazione di notizie di cui sia vietata la divulgazione, a scopo di spionaggio (aggravato);
- art. 263, II comma c.p., Utilizzazione dei segreti di Stato (aggravato);
- art. 265, III comma, c.p., Disfattismo politico (aggravato);
- art. 276 c.p., Attentato contro il Presidente della Repubblica;
- art. 280, IV comma, c.p., Attentato alla vita di una persona per finalità terroristiche o di eversione (aggravato);
- art. 284 c.p., Insurrezione armata contro i poteri dello Stato;
- art. 285 c.p., Devastazione, saccheggio e strage;
- art. 286 c.p., Guerra civile;
- art. 287, III comma, c.p., Usurpazione di potere politico o di comando militare (aggravato);
- art. 289-bis, III comma, c.p., Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (aggravato);
- art. 295 c.p., Attentato contro i Capi di Stati esteri (aggravato);
- art. 368 c.p. Calunnia (aggravato);
- art. 422 c.p., Strage;
- art. 438 c.p., Epidemia;
- art. 439, II comma, c.p., Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (aggravato);
- artt. 576 e 577, Omicidio aggravato;
- art. 605, IV comma, c.p., Sequestro di persona (aggravato);
- art. 613-bis, V comma, c.p., Tortura (aggravato);
- art. 630, III comma, c.p., Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (aggravato).

- se si procede per uno di tali delitti, l'imputato può comunque chiedere l'accesso al rito speciale, subordinando la richiesta a una **diversa qualificazione del fatto**. In sostanza, l'imputato può chiedere al giudice dell'udienza preliminare di valutare l'imputazione formulata dal PM per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto l'ergastolo e così consentire all'imputato l'accesso al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena (nuovo comma 4-bis);
- tanto **in caso di rigetto della richiesta** di integrazione probatoria (già attualmente prevista al comma 5) quanto di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto (comma 4-bis), l'imputato può **riproporre le richieste fino a che in udienza preliminare non siano formulate le conclusioni** (coordinamento del comma 6).

L'**articolo 3 inserisce** nel codice di procedura penale, nel titolo relativo al giudizio abbreviato, due ulteriori articoli.

L'**articolo 438-bis** è volto a disciplinare la richiesta di rito abbreviato in dibattimento e consente all'imputato di rinnovare o presentare per la prima volta la **richiesta di rito abbreviato** al giudice del dibattimento, **prima della dichiarazione di apertura** dello stesso, nelle seguenti ipotesi (commi 1 e 2):

Rito abbreviato in dibattimento

- l'imputato ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito

- speciale ad una integrazione probatoria, che il GUP ha negato;
- l'imputato, per il quale il PM ha formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, come reato non punito con l'ergastolo, e il GUP ha negato tale diversa qualificazione;
  - l'imputato, per il quale il PM aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, è stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo.

L'art. 438-bis prevede, inoltre, al comma 3, che l'imputato possa presentare la richiesta di rito abbreviato **anche nel corso del dibattimento** se, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il PM ha modificato l'imputazione (ai sensi dell'art. 516 c.p.p.) contestando un reato per il quale non è prevista la pena dell'ergastolo.

Sulle richieste il giudice provvede con ordinanza (comma 4).

L'**articolo 438-ter** disciplina il rito abbreviato in corte d'assise, prevedendo che quando si procede per un **delitto di competenza della corte d'assise** (ai sensi dell'art. 5 c.p.p.) per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima - e dunque alla presenza dei giudici popolari - e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.

Rito abbreviato  
in corte d'assise

L'**articolo 4**, con finalità di **coordinamento**, sopprime dall'art. 442 del codice di procedura penale, relativo alla pena applicabile a conclusione del giudizio abbreviato, ogni riferimento alle diminuzioni di pena in caso di condanna all'ergastolo (secondo e terzo periodo del comma 2).

L'**articolo 5 modifica** le disposizioni di attuazione del codice di rito penale (d.lgs. n. 271 del 1989), introducendo l'**art. 134-ter**, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione. In base all'articolo 132 - concernente il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale - quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

L'**articolo 6** della proposta di legge introduce una disposizione volta a disciplinare il **concorso di circostanze nei delitti contro la persona**.

Inserendo un ultimo comma all'art. 69 del codice penale, la riforma prevede che nei delitti contro la persona (e dunque nei delitti di cui agli articoli da 575 a 623-bis c.p.), quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per **motivi abietti o futili** (art. 61, n. 1, c.p.) o dell'aver adoperato **sevizie** o dell'aver agito con **crudeltà** verso le persone (art. 61, n. 4), eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo poi potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

Concorso di  
circostanze nei  
delitti contro la  
persona

La proposta di legge non prevede una disciplina transitoria.



La Corte di cassazione (sentenza n. 3173 del 2000) ha precisato che «poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio "tempus regit actum", esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo».

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l) (nella parte **giurisdizione e norme processuali**).

## Rispetto degli altri principi costituzionali

La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato (sentenza n. 117 del 2011), in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, che il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità ed insindacabilità con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (*ex plurimis*: sentenze n. 50 e n. 229 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 237 del 2007; ordinanze n. 67 del 2007, n. 134 del 2009, nn. 26, 174 e 194 del 2012).

cost320	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia